



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che la predetta Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Liguria, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 17 settembre 2021 dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nonché Commissario Straordinario Realizzazione Nuova Diga foranea di Genova, per il progetto di "Realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova – ambito bacino di Sampierdarena (P. 3062)", con note acquisite al protocollo n. 100496/MATTM del 21 settembre 2021 e n. 101500/MATTM del 22 settembre 2021;

VISTA la nota n. 32506 del 25 ottobre 2021, acquisita con protocollo n. 115489/MATTM del 25 ottobre 2021, con cui il Commissario Straordinario Realizzazione Nuova Diga foranea di Genova ha provveduto a perfezionare l'istanza;

CONSIDERATO che il progetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, e inserito nell'Allegato IV alla legge 29 luglio 2021, n. 108, al punto 10) "Realizzazione della Diga foranea di Genova" ed anche nelle tipologie elencate nell'Allegato II del decreto legislativo 152/2006;

VISTO l'articolo 26 *ter* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", innovato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021, n. 123, ai sensi del quale: "*Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, la Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero;

VISTO l'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con la legge 9 novembre 2021, n. 156, entrata in vigore in data 10 novembre 2021, che ha disposto che "*gli interventi di cui all'Allegato IV annesso al decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con la legge n. 108 del 29/07/2021, per i quali alla data di entrata in vigore della norma il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato già trasmesso all'autorità competente ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione d'impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto*";

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della suddetta disposizione è stato possibile dare avvio all'istruttoria tecnica del presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, avvenuta in data 30 novembre 2021, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, avvenuta in data 25 febbraio 2022, dell'avviso relativo al deposito della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 152/2006, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

PRESO ATTO delle controdeduzioni fornite dal proponente ai sopra citati pareri e osservazioni, delle quali la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

CONSIDERATO che l'intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 al punto 11) *“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse”*;

PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione della nuova diga foranea, lunga oltre un chilometro, che sostituirà l'attuale, allargando da 200 a 800 metri l'accesso al bacino portuale di Sampierdarena, permettendo così l'accesso alle navi di ultima generazione in sicurezza, con gru Post-Panamax per caricare e scaricare i container, treni lunghi 750 metri che scaleranno il Terzo valico per togliere traffico stradale alla città, tecnologie per gestire l'entrata e l'uscita delle merci dal porto. La nuova diga foranea consentirà le manovre di navigazione in sicurezza delle moderne grandi navi portacontainer, lunghezza 400 m e larghezza 60-65 m, con riferimento in particolare all'accesso e uscita dalle aree portuali, l'evoluzione nell'avamposto, l'accosto e la partenza dai terminali, il transito nel canale interno davanti ai terminali. La nuova diga inoltre consentirà le operazioni ai terminali portuali in sicurezza in relazione allo scarico e carico delle merci, e nel contempo l'ormeggio delle navi alle banchine, proteggendo le aree portuali interne dall'azione delle onde in modo da limitare le condizioni di non operatività;

CONSIDERATO che il cronoprogramma delle attività di costruzione prevede la suddivisione dei lavori in 2 fasi: una fase a) da completare in 5 anni, e una fase b) la cui realizzazione è prevista in 2 anni;

CONSIDERATO che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, ma che nell'area vasta sono presenti i seguenti siti:

- ZSC IT1331615 “Monte Gazzo”,
- ZSC IT1331606 “Torre Quezzi”,
- ZSC T1332576 “Fondali Boccadasse – Nervi”,
- ZSC IT1332575 “Fondali Nervi – Sori”,
- ZSC IT1332477 “Fondali Arenzano – Punta Ivrea”;

PRESO ATTO che la procedura comprende la valutazione di incidenza ambientale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e che pertanto lo studio di impatto ambientale contiene anche gli elementi di cui all'allegato G del citato decreto 357/1997;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nell'allegato parere n. 233 del 28 marzo 2022 conclude che *“il progetto non inciderà negativamente sull'integrità dei siti interessati e quindi il progetto può essere approvato, subordinatamente all'ottemperanza delle condizioni ambientali riferite alla Vinca”*;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 233 del 28 marzo 2022, assunto al prot. n. 44188/MITE del 6 aprile 2022 relativo sia alla compatibilità ambientale, sia alla Valutazione di Incidenza;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza, n. 461 del 18 marzo 2022, assunto al prot. n. 35536/MITE del 21 marzo 2022;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Regione Liguria, n. 205995 dell'11 marzo 2022, assunto al prot. n. 33622/MITE del 16 marzo 2022;

CONSIDERATO che, successivamente all'acquisizione del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, si è ritenuto, in accordo con la Commissione stessa, di modificare il termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 del parere n. 233 del 28 marzo 2022 al fine di allineare il suddetto termine alla fase di ottemperanza della condizione ambientale, indicata in “progettazione esecutiva”, ed a quanto riportato nel paragrafo VINCA a pag. 134 che recita *“Riguardo le misure di attenuazione la loro efficacia deve essere dimostrata prima che il piano o il progetto sia approvato”*;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, n. 233 del 28 marzo 2022, costituito da n. 145 pagine,
- b) parere del Ministero della cultura, n. 461 del 18 marzo 2022, costituito da n. 14 pagine,
- c) parere della Regione Liguria, n. 205995 dell'11 marzo 2022, costituito da n. 9 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto “Realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova – ambito bacino di Sampierdarena (P. 3062)”, presentato dal Commissario Straordinario Realizzazione Nuova Diga foranea di Genova, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente decreto è fissato in 7 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 233 del 28 marzo 2022, secondo le modifiche indicate in premessa. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura n. 461 del 18 marzo 2022. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Condizioni ambientali della Regione Liguria

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Liguria n. 205995 dell’11 marzo 2022, ove non già comprese nelle condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 5

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.
2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l’attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS e nel parere della Regione Liguria, mentre il Ministero della cultura

svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 6 ***Pubblicazione***

1. Il presente decreto è notificato al Proponente, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministero della cultura, all'ISPRA, all'ARPA Liguria, al Comune di Genova, al Dipartimento della Protezione Civile, alla ASL Genova, all'Autorità distrettuale di bacino Appennino settentrionale, all'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR, ad ENAC, ad ENAV, alle Ferrovie dello Stato Italiane, ed alla Regione Liguria la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, del Ministero della cultura e della Regione Liguria, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica i termini per l'impugnativa decorrono, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PNRR
DIRETTORE GENERALE

Gianluigi Nocco

Federica Galloni